



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Prot. **0014652**

del 27/12/2019 ore 12:52:02

Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO:dt

Roma, 27 DIC. 2019.

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili
di Vicenza
Contrà del Monte, 13
36100 VICENZA

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 193/2019 (quesito relativo a cancellazione dall'Albo di STP e costituzione di nuova STP. Incompatibilità)

L'Ordine di Vicenza informa che nei primi mesi del 2020, alcuni soci di una STP, con la partecipazione di ulteriori soci, avrebbero intenzione di costituire una STP, senza procedere con la cancellazione della preesistente STP, costituita come società semplice, poiché "... *ci saranno ancora dei crediti da incassare e debiti da estinguere, ma sarà di fatto inattiva*".

Al riguardo, l'Ordine di Vicenza richiama sia l'art. 10, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, in forza del quale la partecipazione a una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società, sia l'art. 6 D.M. n. 34 dell'8 febbraio 2013, secondo cui tale incompatibilità si applica per tutta la durata dell'iscrizione della società all'Ordine di appartenenza, concludendo che "... *dal combinato disposto delle summenzionate disposizioni sembrerebbe potersi addivenire alla conclusione che la mera cancellazione dalla STP dall'ordine di appartenenza faccia decadere l'incompatibilità prevista*".

L'Ordine di Vicenza chiede indicazioni operative precise per evitare l'insorgere di eventuali situazioni di incompatibilità in capo ai soci.

Rispetto a quanto sopra riportato, considerato che nel caso di specie, in base a quanto previsto dalla normativa regolamentare in materia di società tra professionisti in relazione al simmetrico procedimento di iscrizione della STP¹, la cancellazione dalla sezione speciale dell'albo in cui la STP risulta iscritta ai sensi dell'art. 8 D.M. n. 34/2013 è condizionata alla cancellazione della stessa STP dal registro imprese a cui la stessa è stata iscritta, occorrerà coordinare la disciplina dello scioglimento dalla società, in base al tipo prescelto dai soci, con le precipue regole relative alla cancellazione della STP².

¹ Cfr. art. 9, comma 1, D.M. n. 34/2013 in base al quale la domanda di iscrizione della STP rivolta all'Ordine professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società è corredata, *inter alia*, dal certificato di iscrizione nel registro delle imprese.

² Si precisa che, la STP, a prescindere dal tipo societario prescelto in sede di costituzione e in aggiunta all'iscrizione nella sezione ordinaria o speciale del registro delle imprese, è tenuta a iscriversi sia nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle società tra professionisti di cui all'art. 7 D.M. n. 34/2013 - iscrizione con funzione di certificazione

Al verificarsi di una causa di scioglimento, pertanto, avrà inizio una sequenza procedimentale che potrà contemplare la liquidazione del patrimonio sociale, ove non diversamente deciso dai soci, trattandosi di società semplice, e che terminerà con la cancellazione dalla società dalle sezioni del registro imprese in cui la medesima è stata iscritta³.

A seguito dell'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, il Consiglio dell'Ordine che cura la tenuta dell'Albo in cui la STP è iscritta provvederà alla cancellazione di quest'ultima dalla sezione speciale.

A partire da tale data, come è dato evincere dall'art. 6 D.M. n. 34 dell'8 febbraio 2013, verrà meno l'incompatibilità di partecipare ad altra STP, incompatibilità prevista dalla normativa primaria a carico di tutti i soci.

Cordiali saluti

Francesca Maione



anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell'incompatibilità di cui all'art. 6 del D.M. n. 34/2013 - sia alla sezione speciale dell'Albo professionale tenuto presso l'Ordine ai sensi dell'art. 8 D.M. n. 34/2013.

³ Si tratta appunto della sezione speciale ex art. 18 D.P.R. n. 581 del 7 dicembre 1995 e della sezione speciale istituita ai sensi dell'art. 16, comma 2, secondo periodo, d.lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001, richiamata nell'art. 7 D.M. n. 34/2013.